



Direzione: RAGIONERIA GENERALE

Area: GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00635 del 21/01/2025

Proposta n. 2066 del 17/01/2025

Oggetto:

Integrazione e modifica della determinazione direttoriale n. G12864 del 1/10/2024. Approvazione dei modelli per la presentazione delle domande di rimborso tassa automobilistica regionale presentate dai contribuenti alla Regione Lazio in materia di tassa automobilistica. Art. 5 Decreto Legge 30 dicembre 1982, n.953 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n.53 (in G.U.01/3/1983, n.58).

OGGETTO: Integrazione e modifica della determinazione direttoriale n. G12864 del 1/10/2024. Approvazione dei modelli per la presentazione delle domande di rimborso tassa automobilistica regionale presentate dai contribuenti alla Regione Lazio in materia di tassa automobilistica. Art. 5 Decreto Legge 30 dicembre 1982, n.953 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n.53 (in G.U.01/3/1983, n.58).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria in armonia con la Costituzione e nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

VISTO l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha conferito dalla data del 1/1/1999 alle Regioni a statuto ordinario la competenza in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche;

VISTO l'art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011, il quale affida la disciplina della tassa automobilistica alle Regioni, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale;

RICHIAMATO il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto 24 aprile 2024) recante all'oggetto "*Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n.212*";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., concernente "*Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 ss.mm.ii. recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 recante "*Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*";

VISTA la nota protocollo n.1187047 del 27/9/2024 della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica - Area Sistemi Informativi Trasversali, Interoperabilità, Open Data e Privacy avente come Oggetto: "Aggiornamento del modello di Informativa agli interessati ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR", a rettifica della nota prot. n.755638 dell'11/6/2024 della medesima Area

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 12/05/2023 con la quale è stato conferito al dott. MARCO MARAFINI, l'incarico di Direttore della Direzione regionale "*Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio*";

VISTO che con contratto a tempo pieno e determinato reg. cron. n. 28387 del 4 luglio 2023, al Dott. Marco Marafini è stato formalmente conferito il suindicato incarico di Direttore regionale;

VISTO che con il Regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie*" è stata disposta la modifica dell'allegato "B" del predetto R.R. n. 1/2002, in particolare nella denominazione nonché nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale "*Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio*" ed è stata disposta la novazione

del contratto del Direttore regionale da Direttore della Direzione regionale “*Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio*” a Direttore della Direzione regionale “*Ragioneria Generale*”;

VISTA la novazione del contratto individuale di lavoro e dell’addendum al contratto (reg. cron. n. 28387 del 4 luglio 2023), nella denominazione nonché nella declaratoria delle competenze della Direzione da Direttore della Direzione regionale “*Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio*” a Direttore della Direzione Regionale “*Ragioneria generale*”, sottoscritta in data 1° febbraio 2024;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G01400 del 12 febbraio 2024, successivamente modificato con Atto di Organizzazione n. G02254 del 29 febbraio 2024, con il quale è stato definito l’assetto organizzativo delle strutture organizzative della Direzione regionale Ragioneria Generale, con decorrenza 1° maggio 2024;

TENUTO CONTO che:

- A) l’art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella Legge 60/86, dispone che “*L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penali, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte*”.
- B) la tassa automobilistica è un tributo non frazionabile ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983; a questo riguardo, si rimanda all’Ordinanza della Corte Costituzionale n. 120/2003.
- C) il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato in un’unica soluzione per periodi tributari fissi anticipati.

VISTA l’ordinanza della Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 11734 Anno 2023 che chiarisce il *dies a quo* di decorrenza del diritto al rimborso della tassa automobilistica ai sensi dell’Art. 5 c. 51 del D.L. 953/82 e ss.mm.ii. Che tale recente ordinanza, riconducendo la fattispecie nell’alveo dell’indebito oggettivo, fa decorrere il termine di prescrizione dal momento dell’effettivo pagamento, e non dalla data di scadenza del bollo (in cui doveva essere effettuato il pagamento).

Da quanto premesso, consegue che:

- la tassa automobilistica non può essere pagata in proporzione ai mesi di possesso del veicolo, rispetto all’intero periodo tributario;
- non è ammesso il rimborso parziale della tassa pagata per l’intero periodo tributario, se nello stesso periodo si verifica una perdita di possesso del veicolo annotato al PRA;
- possono essere oggetto di rimborso i pagamenti eseguiti entro il mese utile di pagamento, se la data dell’evento di perdita di possesso del veicolo annotato al PRA, ricade nello stesso mese.

CONSIDERATO che non si procede al rimborso della tassa automobilistica se l’importo da rimborsare, oneri compresi, non è superiore a € 16,53 (L. R. n. 22/2009, art. 5 - limite di rimborsabilità).

VISTO che per effetto dell’art. 19, comma 1- lett. g, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, così come modificato dal D. Lgs n. 220 del 30 dicembre 2023, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi entro il termine previsto dall’art. 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546;

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica – Area Sistemi Informativi Trasversali, Interoperabilità, Open Data e Privacy con circolare prot. n.755638 dell’11/06/2024 e integrata con nota prot. n.1187047 del 27/09/2024, recante per oggetto: “*Modello di Informativa agli interessati ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR*”, ha predisposto, con la collaborazione del Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer), un modello utile ad “*uniformare le infografiche utilizzate ed i contenuti tipici di alcune sezioni dell’informativa nel rispetto delle*

indicazioni del Garante per la Protezione dei dati Personali”, invitando le strutture regionali destinatarie della circolare, “anche nel caso in cui decidano di non utilizzare il modello predisposto, di inserire nelle informative esclusivamente i punti di contatto del Titolare del trattamento e del DPO indicati nel modello allegato”;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 luglio 2022, n. 588, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 28.7.2022, recante “Tassa automobilistica regionale - Internalizzazione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche e relativa gestione tramite l'applicativo N-STAR. Approvazione dello schema dell'Accordo di cooperazione tra la Regione Lazio e ACI avente validità fino al 31 dicembre 2025 per il controllo, la riscossione e la gestione della tassa automobilistica regionale”;

PRESO ATTO della Sentenza di rigetto del TAR del Lazio n. 00105/2025, in esito al ricorso numero di registro generale 11237 del 2022 proposto da Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale S.P.A. contro la Regione Lazio, nei confronti di Automobile Club Italia, per l’annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 luglio 2022, n. 588 e preso altresì atto di quanto nella stessa disposto ovvero che l’accordo con ACI può riguardare attività esclusivamente di gestione dell’Archivio tributario e non attività amministrativa riconducibile alla gestione della riscossione della tassa auto ..” (e quindi il servizio notoriamente remunerato dai terzi, questo certamente rientrante nel perimetro di vigenza delle regole comunitarie in punto di procedure ad evidenza pubblica “;

CONSIDERATA la necessità per la Regione Lazio - Direzione Regionale Ragioneria Generale di continuare il processo di internalizzazione delle attività amministrative della tassa automobilistica, con l’obiettivo, a far data dal 1/3/2025, di acquisire e di provvedere direttamente alla gestione delle istruttorie relative alle istanze di rimborso della tassa automobilistica, presentate dai residenti nei comuni della provincia di Roma, della città di Roma, e dei residenti al di fuori della Regione Lazio, mantenendo ferma la disciplina già in vigore per i territori del Lazio diversi da quelli di cui prima (province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo);

VISTO l’art. 2, comma 21 della Legge Regionale n° 17 del 2014, ha autorizzato la Giunta Regionale ad attivare le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi di riscossione e controllo della tassa automobilistica e a rinnovare la convenzione con l’Automobile Club d'Italia (ACI), di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001, nelle more del perfezionamento delle citate procedure;

RILEVATO che il comma 7 dell’art. 12 della L.R. n. 20 del 30 dicembre 2021, ha sostituito il comma 21 dell’articolo 2 della L.R. n. 17/2014, con il seguente testo:

“Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), e in coerenza con l’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la Regione può affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, l’attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche o, in alternativa, avvalersi di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, tramite convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi); di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001, nelle more del perfezionamento delle citate procedure;

VISTE le indicazioni di cui alla circolare prot. n. 755638 dell’11/06/2024, integrate con nota prot. n.1187047 del 27/09/2024;

RITENUTO opportuno per quanto prima procedere all’ aggiornamento ed approvando i seguenti Modelli di Domanda di Rimborso Tassa Automobilistica allegati alla presente Determinazione:

All. A_ Modello Istanza di Rimborso contribuenti residenti nella Provincia di Roma, Città di Roma e residenti Fuori Regione Lazio;

All. B_ Modello Istanza di Rimborso contribuenti residenti nelle Province di Rieti, e Viterbo, Frosinone, Latina;

- All. C_ Modello Delega Accredito somma rimborsata a persona di fiducia**
All. D_ Modello Dichiarazione Disinteressenza Eredi
All. E_ Modello Dichiarazione Disinteressenza Società di Leasing
All. F_ Modello di Delega presentazione Istanza di Rimborso

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Tassa automobilistica;

DETERMINA

- che quanto richiamato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la modulistica per la presentazione delle Domande di Rimborso Tassa Automobilistica, contemplando per completezza i riferimenti del Titolare del trattamento e del DPO indicati nel modello allegato alla circolare protocollo n. 755638 dell'11/06/2024 della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica – Area Sistemi Informativi Trasversali, Interoperabilità, Open Data e Privacy, fermo restando che al contribuente è fatto obbligo di utilizzare, a pena di irricevibilità dell'istanza la modulistica approvata ed allegata alla presente determinazione, in adesione a quanto meglio prima in materia di trattamento dei dati personali; La modulistica predisposta, infatti, contiene i dati da fornire, le dichiarazioni da rilasciare, anche in materia di tutela dei dati ex GDPR 679/2016, nonché la documentazione necessaria ai fini istruttori, da allegare all'istanza da parte dell'interessato. L'istanza deve essere debitamente compilata, sottoscritta e completa della documentazione e delle informazioni richieste
- l'invio delle domande di rimborso per la Tassa Automobilistica dovrà essere effettuato utilizzando solo ed esclusivamente uno dei modelli allegati alla presente di seguito sinteticamente elencati:

Allegato A: Modello di domanda indirizzata all'Area Gestione Tassa Automobilistica *(da utilizzare dai titolari del veicolo richiedente il rimborso residenti nei comuni della Provincia di Roma, Città di Roma, e residenti al di fuori della Regione Lazio);*

Allegato B: Modello di domanda indirizzata all'Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati *(da utilizzare dai titolari del veicolo richiedente il rimborso residenti nei comuni delle province di Rieti, e Viterbo, Latina, Frosinone)*

Allegato C: Modello Delega Accredito somma rimborsata a persona di fiducia

Allegato D: Modello Dichiarazione Disinteressenza Eredi

Allegato E: Modello Dichiarazione Disinteressenza Società di Leasing

Allegato F: Modello Delega presentazione Istanza di Rimborso

La presentazione delle domande di Rimborso Tassa Automobilistica senza l'utilizzo della modulistica approvata con la presente, o non sottoscritta, o non completa della documentazione e delle informazioni richieste, comporterà l'irricevibilità dell'istanza

- **di PRENDERE ATTO** della Sentenza di rigetto del TAR del Lazio n. 00105/2025, in esito al ricorso numero di registro generale 11237 del 2022 proposto da Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale S.P.A. contro la Regione Lazio, nei confronti di Automobile Club Italia, per l'annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 luglio 2022, n. 588 e preso altresì atto di quanto nella stessa disposto ovvero che l'accordo con Aci può riguardare attività esclusivamente di gestione dell'Archivio tributario e non attività amministrativa riconducibile alla gestione della riscossione della tassa auto ..”

(e quindi il servizio notoriamente remunerato dai terzi, questo certamente rientrante nel perimetro di vigenza delle regole comunitarie in punto di procedure ad evidenza pubblica “;

- **CONSIDERATA** la necessità per la Regione Lazio - Direzione Regionale Ragioneria Generale di continuare il processo di internalizzazione delle attività amministrative della tassa automobilistica, con l'obiettivo, a far data dal **1/3/2025**, di acquisire e di provvedere direttamente alla gestione delle istruttorie relative alle istanze di rimborso della tassa , presentate dai residenti nei comuni della provincia di Roma, della città di Roma, e dei residenti al di fuori della Regione Lazio, mantenendo ferma la disciplina già in vigore per i territori del Lazio diversi da quelli di cui prima (province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo);
- **DI DARE ATTO** che ogni altra utile comunicazione relativa alla materia e alle procedure di rito sarà attuata tramite la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente, nella parte dedicata alla Tassa Automobilistica;
- di **PUBBLICARE** la presente determinazione sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Direttore
Marco Marafini